


RISORSE INGEGNERIA FORENSE |

# Il codice etico della professione

A proposito di deontologia, dove eravamo rimasti?



— “Qual è il legame che tiene insieme l’etica e la deontologia? Perché esse sono “qualità” che non possono essere disgiunte?” —

DI MASSIMO MONTRUCCHIO E PAOLO TABACCO\*

In via preliminare forse è opportuno fare chiarezza sulle origini e sul significato dei termini.

Il primo è stato introdotto da Aristotele (IV secolo a.C.) e individua il ramo della filosofia che si occupa del comportamento umano. Il termine “*ethicòs*” (abituale, consueto) deriva da “*èthos*” (uso, abitudine, costume, norma di vita) e indica lo studio dei fondamenti che permettono di assegnare al comportamento dell’uomo uno “*status*”, ovvero distinguo in buono, lecito, cattivo, illecito...

Com’è noto le virtù etiche (i codici di condotta) dell’uomo sono: la sapienza, la scienza, l’intelligenza, l’arte, la saggezza, e tutte portano, per i filosofi greci, a un comune risultato: la felicità! Naturalmente varie e anche mutevoli sono state nel corso del tempo le “interpretazioni” a partire dall’etica cristiana (San’Agostino) e a seguire l’etica moderna (N. Machiavelli, T. Hobbes, D. Hume, J.J. Rousseau, I. Kant, A. Schopenhauer, A. Comte); l’etica del XX secolo (H. Bergson, J.P. Sartre, T. Dewey, L. Wittgenstein) per finire all’etica applicata della prima metà del XXI secolo (J. Habermas e P. Singer). Il secondo rappresenta, invece, il complesso delle norme di comportamento – regole morali – che disciplinano l’esercizio di una professione ed è un neologismo, che rappresenta la “Formula della moralità”, coniato da J. Bentham (1748-1832) nel suo

testo postumo “La dottrina utilitaristica dei doveri” (1834) nel quale trasse le sue conclusioni sulla scorta del testo di I. Kant del 1788: “*Kritik der praktischen Vernunft*” (Critica della ragion pratica). Anche questo è un etimo di origine greca: “*deòn*” (dovere) e “*lógos*” (discorso, studio) e rappresenta un’asserzione morale, organica e sistematica che serve a schiarire le idee all’uomo su se stesso, ovvero a consentirgli di discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, aiutandolo ad avvicinare ciò che si è (la realtà) a ciò che si vuole moralmente essere (l’etica) ovvero, schematicamente, l’essere al dover essere.

Ben si comprende come questa premessa sia necessaria e opportuna per introdursi nel nostro campo d’interesse (l’Ingegnere Forense [IF]) ed è abbastanza semplice scoprirne la “*ratio*”: mentre gli avvocati ovvero il CNF (Consiglio Nazionale Forense) – attesa la loro contiguità con le leggi e la giustizia – hanno da tempo prodotto un “Codice deontologico forense” (la prima versione è del 1997 e l’ultima è stata pubblicata nella GU n. 86 del 13.4.2018), la nostra categoria lo ha introdotto solo nel 2014 e sebbene una apposita commissione *ad hoc* predisposta dal CNI ne abbia prodotta la revisione (nel 2018), quest’ultima ancora non ha visto la luce!

Ma in effetti, a parere degli scriventi, un Codice deontologico specifico per l’Ingegnere Forense

– che numerosi Ordini hanno prodotto e adottato singolarmente come “*addendum*” ai propri Consigli di Disciplina Territoriali – dovrebbe essere licenziato dal CNI così come postulato nell’Assemblea dei Delegati di Ingegneria Forense degli Ordini territoriali tenuta dal CdL Giurisdizionale del CNI a Roma il 17.7.2019. Non basta infatti l’obbligo per i neoiscritti agli Albi che intendano operare nel campo dell’IF di acquisire cinque crediti formativi professionali sull’etica e la deontologia per essere edotti nel campo: si tratta evidentemente di un nuovo e meritorio approccio al problema ma ancora troppo blando e generico.

## È OPPORTUNO, ALLORA, DARE RAGIONE DEL PERCHÉ

Attesa l’acclarata importanza del ruolo dell’Ingegnere Forense nel processo (civile e/o penale), è decisamente necessario fornirgli – sin dall’incipit nel campo in cui andrà a operare, nel quale figurano giudici, avvocati, Consulenti Tecnici di Parte (CTP) e, “*last but not least*”, cittadini desiderosi di risoluzioni rapide, eque e tecnicamente logiche per i problemi da loro posti – dei mezzi di interlocazione necessari per gestire “la vertenza giudiziaria” nella quale sono stati coinvolti. E quali sono questi ultimi? Certamente il primo è il “rapporto interpersonale”.

L’autorevolezza dell’IF deve manifestarsi nel corso delle operazioni peritali col rispetto del contraddittorio che è una regola fondamentale alla quale egli

“*deve*” attenersi per principio ancor più che per necessità e/o dovere.

La dialettica dell’incontro/scontro coi legali e con i Consulenti Tecnici di Parte è elemento qualificante dell’etica dell’IF nel ruolo di CTU e quindi, da qui, del suo rapporto col magistrato suo mandante.

Perché questo aspetto del professionista IF riveste particolare qualificazione?

Perché la sua formazione, la sua competenza, la sua preparazione, il suo impegno, la sua conoscenza – non solo nella/della materia in cui è specialista, ma anche nello specifico delle norme e delle leggi che regolano il processo (civile e/o penale) nel quale si misura – gli consentiranno di fornire al magistrato quel che viene comunemente denominato un “pubblico ufficio”.

## LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Da qui ne scende, per tornare ad Aristotele, che le caratteristiche elencate in precedenza, anche se non possedute in toto dall’ingegnere o, per meglio dire, dall’Ingegnere Forense, possano essere col tempo e nel tempo da questi acquisite per portarlo quindi, se non proprio alla finalità ultima della felicità, alla sua corretta formazione etica!

Quindi, mentre l’etica ha carattere esclusivamente morale che non pone specifici doveri e non contempla l’applicazione di sanzioni per chi non agisce secondo i suoi dettami, ma prevede solo eventuali giudizi morali, la deon-

tologia professionale è quell’insieme di regole comportamentali che, col fine di tutelare la persona, la dignità e la riservatezza dei propri clienti/assistiti – ovvero delle parti in causa – rappresenta il codice etico di una determinata professione.

Ci si pone allora la domanda: qual è il legame che tiene insieme l’etica e la deontologia? Perché esse sono “qualità” che non possono essere disgiunte?

Perché la prima è un “*sentiment*” che determina e circonda il rapporto morale esistente tra l’Ingegnere Forense e la sua professione nello specifico campo d’azione (egli descrive e valuta fatti per la risoluzione giudiziaria delle controversie), mentre la seconda è un “*dominio spaziale*” nel quale si esercitano tre dimensioni: il rapporto tra i principi etici (soggettivi personali e della comunità professionale d’appartenenza); la cornice giuridica entro cui si esercita la professione (diversa da Paese a Paese) e infine i criteri metodologici coi quali s’interviene (variabili a seconda dell’area d’azione). In conclusione, ne consegue che le regole etico-deontologiche lasciano – di tutta evidenza – un ampio margine di discrezionalità all’Ingegnere Forense che quindi deve imparare a prendere le decisioni giuste per il caso oggetto del suo esame, armonizzando, se del caso, le tre dimensioni di cui in precedenza. E non è poco!

\*COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI